



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA PALAZZO DI GIUSTIZIA

Genova, 23 settembre 2025

Circ. 12/2025

Cari Colleghi,

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, nella sua funzione di vigilanza e indirizzo sull'Organismo di Mediazione Forense e Formazione (costituito ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modifiche, e in conformità al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150), intende fornire chiarimenti operativi in merito alla gestione delle questioni economiche che possono insorgere nel corso dei procedimenti di mediazione. Tale esigenza è emersa a seguito di recenti casistiche che hanno evidenziato la necessità di una maggiore uniformità e chiarezza nelle procedure.

### **1. TITOLARITÀ DEL CREDITO E OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ**

Si ribadisce che il soggetto creditore delle indennità di mediazione non è il singolo mediatore, bensì l'Organismo di Mediazione Forense e Formazione presso cui la procedura è incardinata. Questo principio è chiaramente stabilito nel Regolamento dell'Organismo medesimo, in particolare all'articolo 14, commi 1, 12, 13 e 20.

L'obbligazione di pagamento delle "ulteriori spese di mediazione" per la prosecuzione del procedimento sorge nel momento in cui tutte le parti decidono concordemente di proseguire oltre il primo incontro, manifestando la propria volontà nel verbale e impegnandosi formalmente al versamento di una somma specifica. Tale impegno, formalizzato dalla sottoscrizione del verbale da parte dei difensori muniti di delega, rende l'accordo vincolante per le parti rappresentate.

La normativa nazionale (articolo 17, comma 3, del D.Lgs. 28/2010 come modificato dal D.Lgs. 149/2022) conferma che l'obbligo di corrispondere indennità ulteriori scatta quando le parti decidono di proseguire il procedimento oltre il primo incontro. Una successiva ritrattazione unilaterale di una delle parti non ha, di per sé, l'effetto di annullare retroattivamente un'obbligazione già sorta e perfezionatasi con l'accordo di tutte le parti.

### **2. RUOLO E POTERI DECISIONALI IN AMBITO ECONOMICO**

Se è vero che il mediatore agisce quale organo e rappresentante operativo dell'Organismo per la gestione della procedura, con poteri che includono decisioni di carattere organizzativo e gestionale, è altrettanto fondamentale chiarire che il potere formale di rinunciare a un credito (remissione del debito) appartiene all'Organismo quale entità giuridica.

La rappresentanza legale dell'Organismo di mediazione e formazione è detenuta in via esclusiva dal Presidente del Consiglio dell'Ordine in carica pro tempore. Il Regolamento dell'Organismo individua altresì nel "Responsabile dell'Organismo" una figura gerarchicamente sovraordinata con specifici poteri decisionali e di gestione della procedura. Pertanto, sebbene la decisione pratica di non esigere il

pagamento possa essere comunicata dal mediatore per ragioni di opportunità e buona gestione procedurale, essa impegna l'Organismo e necessita di una formalizzazione da parte degli organi statutariamente preposti.

### **3. PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE DELLE QUESTIONI ECONOMICHE ECCEZIONALI**

Al fine di garantire il pieno rispetto della normativa vigente e del Regolamento dell'Organismo, nonché la tutela dell'integrità patrimoniale e della coerenza operativa dello stesso, si stabilisce quanto segue:

**•Tutte le questioni economiche relative alle mediazioni che si discostano dalla normativa vigente e dal regolamento dell'Organismo di Mediazione Forense e Formazione dovranno essere sottoposte al vaglio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova.**

• I mediatori sono tenuti a segnalare tempestivamente al Responsabile dell'Organismo qualsiasi situazione che presenti profili di incertezza, deroga o eccezione rispetto alle previsioni in materia di indennità e pagamenti.

• Il Responsabile dell'Organismo, valutata la questione, provvederà a sottoporla al Consiglio dell'Ordine per le necessarie determinazioni, garantendo che ogni decisione di rinuncia o rimborso di crediti sia adottata dagli organi competenti e con le dovute formalità, in considerazione della titolarità del diritto di credito in capo all'Organismo stesso.

### **4. IMPEGNO PER L'ARMONIZZAZIONE DELLE PROCEDURE**

Il Consiglio dell'Ordine ha altresì incaricato il Responsabile dell'Organismo di elaborare e proporre al Direttivo e, successivamente, al Consiglio dell'Ordine, linee guida che definiscano in modo chiaro i poteri gestionali dei mediatori e del Responsabile dell'Organismo in relazione alla gestione delle indennità, specialmente in caso di recesso o mancata prosecuzione, garantendo che future decisioni di rinuncia o rimborso siano formalmente approvate secondo le procedure interne dell'Organismo e le competenze degli organi statutari.

Per tutto quanto sopra, si confida nella massima collaborazione di tutti i mediatori per l'applicazione delle presenti disposizioni, ritenute essenziali per la trasparenza, l'efficienza e la corretta gestione dell'Organismo di Mediazione, in linea con gli obiettivi di promozione della cultura della mediazione e di garanzia della professionalità forense. La presente circolare è valida con effetto immediato.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
Avv. Stefano Savi